

COMUNE DI CHAMPORCHER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16

**OGGETTO: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023".-**

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento delle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX Alice - Presidente	Sì
OSIO Gabriele - Vice Sindaco	Giust.
BAUDIN Fausto - Consigliere	Giust.
BUAT ALBIANA Nelly - Consigliere	Giust.
CHIENO Oscar - Consigliere	Sì
FOGLIATO Enea - Consigliere	Sì
GONTIER Mauro Valerio - Consigliere	Sì
LABBENE Karim - Consigliere	Sì
LANTERMOZ Adolfo - Consigliere	Sì
SAVIN Miriam - Consigliere	Sì
SCOLARO Nicolò - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza la Segretaria Comunale Signora MORELLI Laura la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora CHANOUX Alice - Presidente - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO che con il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22.04.2021 venivano conferiti gli incarichi di segretario comunale dell'ambito territoriale sovracomunale di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset;

ATTESO che con decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04.05.2021 veniva conferito l'incarico di segretario e adempimenti connessi alle Sigg.re Paola ROLLANDOZ e Laura MORELLI con decorrenza dal 06.05.2021 dei comuni convenzionati di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset”;

ATTESO che con Decreto sindacale n. 3 in data 06.12.2021, emesso dal Sindaco del Comune di Champorcher, si è provveduto a nominare la Segretaria comunale, Dott.ssa Laura Morelli, responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21.12.2022 recante: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025 – Bilancio di Previsione 2023-2025 - Approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09.01.2023 recante: “Approvazione del documento equivalente al PEG e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa”;

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dell'utilizzatore che del possessore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale abolisce, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il quale, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 48;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, come integrata dalla deliberazione n. 57/2020 del 3 marzo 2020, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR)

recante “i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 Legge 147/2013 concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare i seguenti commi:

- Il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il comma 651, il quale prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Il comma 654 il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il conferimento in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 655 il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 il quale prevede che “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dall'art. 43, comma 11 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 il quale prevede che “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 19 Aprile 2023 il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

VISTO l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il quale prevede che gli enti locali, in relazione al piano finanziario, individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa;

VISTO l'art. 4 dello stesso decreto, il quale prevede che:

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica – comma 1;
- l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali – comma 2;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 28.04.2023 con la quale si approvava il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 58-quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 il quale modificato le Tabella 3a) e 4a) allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, trasferendo la classificazione dell'utenza non domestica "Studi professionali" dalla categoria 11 alla categoria 12, con conseguente riduzione del carico tributario nella misura del 40 per cento circa;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28.04.2023 è stato approvato il Piano Economico Finanziario, redatto dall'Unité des Communes Valdôtaines Walser coincidente con il Sub-Ato "E" e con l'Ente Territorialmente Competente (ETC), seguendo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, come da deliberazione della Giunta dei Sindaci dell'Unité n. 22 del 13.04.2023, recante "Recepimento dei verbali dell'assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte del subATO e per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti – Assemblea del 13.04.2023 verbali n. 01 e N. 02", trasmesso in data 17.04.2023 Ns. Prot. N. 2258 del 17.04.2023;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario approvato prevede un importo massimo delle entrate tariffarie previste per l'anno 2023 pari ad € 154.336,00;

DATO ATTO, pertanto, ai fini della ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie di utenza, che l'incidenza presunta dei rifiuti non domestici risulta pari al 3% per la parte fissa e il 19% per la parte variabile e quella dei rifiuti domestici pari al 97% per la parte fissa e l'81% per la parte variabile;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7 %,
- coefficiente recupero della produttività: 0,20 %,
- coefficiente QLa 0,13 %,
- coefficiente PGa 00,00 %,

Limite massimo di variazione annuale 1,63 %;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020:

- (comma 15) tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- (comma 15-ter) le delibere e i regolamenti concernenti la Tassa sui rifiuti (TARI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la proposta di tariffe per l'anno d'imposta 2023 elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario, distinte per le utenze domestiche e non domestiche, e riepilogate nei prospetti G) e H), allegati alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che l'elaborazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 1 commi 651 e 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe proposte;

RITENUTO, altresì, di determinare il numero delle rate e le scadenze di pagamento della TARI dovuta per l'anno 2023 nel modo seguente:

- prima rata: versamento entro il 16.11;
- seconda rata: versamento entro il 16.03;
- unica soluzione: versamento entro il 01.12;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della L.R. 54/98;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5 c. 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 8;
astenuiti: -;
favorevoli: 8;
contrari: -;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare i coefficienti di produttività dei rifiuti relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023, distinti per le utenze domestiche (Ka e Kb) e non domestiche (Kc e Kd), nonché le tariffe, informazioni risultanti dai prospetti C), D) ed E) inseriti nella "Relazione metodologica – Piano tariffario anno 2023" allegata alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

- 4) di determinare che il versamento della tassa dovuta per l'anno 2023 potrà essere effettuato in un massimo di due rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.11 ed il 16.03, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 01.12;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa;
- 6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
- 7) di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente.

Il presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

LA SEGRETARIA COMUNALE
Firmato digitalmente
